
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

La domanda nuova in appello, seppur inammissibile, interrompe la prescrizione?

Alla luce del disposto di cui all'art. 2943 c.c., nonché della circostanza che la domanda nuova (al di fuori dell'ipotesi della contumacia del convenuto) non può che essere notificata al difensore costituito (art. 170 c.p.c., comma 1), sebbene questi sia solo un rappresentante in senso tecnico della parte sostanziale nell'ambito del processo in corso, va affermato che in tale ipotesi la prescrizione non decorre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. L'unica eccezione a tale ulteriore effetto, di natura sospensiva, è costituita dall'estinzione del processo, dovuta a comportamento inattivo della stessa parte; che, comunque, fa salvo l'effetto interruttivo istantaneo legato alla notificazione dell'atto di citazione. Anche la domanda inammissibile, infatti, abbisogna di una pronunzia giudiziale, suscettibile di passaggio in giudicato formale: prima della quale, essa costringe la controparte a difendersi attivamente, palesando pienamente la volontà dell'attore di esercitare il diritto di credito.

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 27.1.2016, n. 1516

...omissis...

Il ricorso è fondato.

La norma di cui all'art. 2943 c.c., comma 1, stabilisce che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, nonché dalla domanda proposta nel corso di esso (ibidem, comma 2).

Orbene, la domanda nuova - al di fuori dell'ipotesi della contumacia del convenuto, non pertinente al caso in esame - non può che essere notificata al difensore costituito (art. 170 c.p.c., comma 1), sebbene questi sia solo un rappresentante in senso tecnico della parte sostanziale, nell'ambito del processo in corso. In tale ipotesi, la prescrizione non decorre, quindi, fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (art. 2945 c.c., comma 2).

L'unica eccezione a tale ulteriore effetto, di natura sospensiva, è costituita dall'estinzione del processo, dovuta a comportamento inattivo della stessa parte; che, comunque, fa salvo l'effetto interruttivo istantaneo legato alla notificazione dell'atto di citazione.

La Corte d'appello di Lecce ha ritenuto, invece, di escludere entrambi gli effetti, considerando tamquam non esset la domanda proposta con l'atto d'appello, in quanto nuova, e perciò inammissibile. In tal modo, ha confuso, però, l'aspetto processuale dell'inammissibilità con quello sostanziale dell'interruzione della prescrizione.

Anche la domanda inammissibile, infatti, abbisogna di una pronuncia giudiziale, suscettibile di passaggio in giudicato formale: prima della quale, essa costringe la controparte a difendersi attivamente, palesando pienamente la volontà dell'attore di esercitare il diritto di credito.

Senza dire che, ove l'inammissibilità non fosse rilevata dal giudice, si creerebbe una vistosa contraddizione tra l'inidoneità astratta all'interruzione - che, secondo l'opinione qui criticata, andrebbe stabilita a priori, in considerazione dei vizi processuali dell'atto introduttivo del giudizio - e l'eventuale efficacia di un giudicato sostanziale, che evidentemente si sovrapporrebbe all'inidoneità genetica, sanandola ex post, ai fini interruttivi del decorso della prescrizione, proprio perchè facit de albo nigrum.

Tanto più contraddittoria appare, poi, la negazione di alcun valore alla domanda nuova - sia pur preclusa, in linea di principio, in grado d'appello - significativa di una svalutazione della pronuncia del giudice che ne deve seguire, ove la si ponga a confronto con l'efficacia interruttiva dell'atto di citazione in un processo conclusosi con l'estinzione (e si deve intendere, con un'estinzione maturata in primo grado, giacché nei gradi successivi essa comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza impugnata).

Sembra illogico, infatti, assegnare un valore maggiore, sotto il profilo in esame, ad un'evenienza estintiva dovuta ad inerzia della parte - in astratto, sintomatica di disinteresse alla tutela processuale del diritto fatto valere in giudizio - che, nondimeno, lascia intatta l'efficacia interruttiva dell'atto di citazione.

Il ricorso è dunque fondato e va accolto; con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese giudiziali della fase di legittimità.

p.q.m.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

Roma, 1 Dicembre 2015